**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2023/0212(COD)**

20.2.2024

# PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Relatore per parere*: Emil Radev

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

## EMENDAMENTO

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(6 bis) Al fine di sottolineare la necessità di mantenere la possibilità di utilizzare il contante nella società, l'euro digitale, nel caso di operazioni effettuate sia online che offline, dovrebbe sempre integrare il contante fisico e non sostituirlo. I cittadini e le imprese dovrebbero avere sempre il diritto di utilizzare l'una o l'altra forma di corso legale o una combinazione tra le stesse.*** |

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale. | (13) Gli Stati membri ***la cui moneta è l'euro***, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale***, compresi i benefici del suo utilizzo e le sue caratteristiche in relazione alla protezione e all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali**. ***Anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono fornire tali misure di informazione e di istruzione ai loro*** |

***cittadini, se del caso in cooperazione con la Banca centrale europea. Tali misure di informazione e di istruzione dovrebbero essere disponibili gratuitamente.***

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei | (18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ***o per le persone fisiche che percepiscono stipendi, pensioni o indennità pubbliche***. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro |

debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. ***I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione.*** Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro)***, ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico),*** non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro) non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Al fine di garantire la possibilità di | (19) Al fine di garantire la possibilità di |

introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate ***e*** se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte ***del Parlamento europeo e*** degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate***,*** se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale ***e solo se sono disponibili altri mezzi di pagamento dei debiti pecuniari***. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in | (21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma ***supplementare*** della moneta unica a corso legale nella zona |

| | |
|---|---|
| linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone. | euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone. ***Per le suddette finalità, l'Autorità antiriciclaggio e l'Autorità bancaria europea emettono congiuntamente orientamenti che specifichino l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la fornitura dei servizi di pagamento di base in euro digitale. Tali orientamenti non presuppongono che i prestatori di servizi di pagamento registrino lo status dei potenziali utenti dell'euro digitale, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno.*** |

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti. | (31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. ***Tali limiti dovrebbero tenere conto dell'impatto sulla stabilità finanziaria e sul settore bancario dell'UE nonché sugli interessi dei consumatori.*** L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti. |

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 32**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo | (32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. ***La conversione*** |

| | |
|---|---|
| 127, paragrafo 1, TFUE. | ***dell'euro digitale in altre forme di euro, inclusi i contanti, dovrebbe essere sempre illimitata.*** |

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 32 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(32 bis) Al fine di tutelare il più possibile la vita privata degli utenti dell'euro digitale offline, la Banca centrale europea potrebbe considerare di introdurre dei limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale per le disponibilità offline e online indipendenti l'uno dall'altro. Entrambi i limiti potrebbero essere calcolati individualmente in base alle specificità di ciascuna forma di euro digitale. In tal modo, gli utenti dell'euro digitale non si troverebbero in una situazione in cui la riduzione del limite di detenzione per l'euro digitale offline consentirebbe loro di detenere più euro digitali online, e viceversa. Tale situazione compromette la protezione della riservatezza dell'euro digitale offline, poiché la modifica del limite di detenzione dell'utente esporrebbe l'importo che egli effettivamente detiene o che desidera detenere. Inoltre, pregiudica la similitudine dell'euro digitale offline con il contante, per il quale non esiste un limite di detenzione e l'importo del contante detenuto da un utente non dipende dall'importo detenuto in un conto bancario.*** |

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(34 bis) È fondamentale che la creazione dell'euro digitale offline non fornisca una giustificazione all'impiego di mezzi atti a monitorare o controllare il modo in cui è speso in confronto al contante.*** |

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 40**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, ***il prestatore di servizi di pagamento*** dovrebbe ***poter addebitare tale*** pacchetto di servizi ***a sua discrezione***. In ***tal caso*** non dovrebbe essere previsto un | (40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, ***l'inclusione di questi ultimi non*** dovrebbe ***avere alcun effetto sul prezzo del*** pacchetto di servizi. In ***altre parole*** non dovrebbe essere previsto un |

costo differenziato per i servizi in euro non digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

| | |
|---|---|
| | costo differenziato per i servizi in euro non digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. |

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 41**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (41) La Banca centrale europea o l'Eurosistema non dovrebbe addebitare ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per agevolare la prestazione di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale. | (41) La Banca centrale europea o l'Eurosistema non dovrebbe addebitare ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per agevolare la prestazione di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale. ***Analogamente, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero addebitare agli utenti i costi che tali prestatori sostengono per l'utilizzo dei servizi di base in euro digitale.*** |

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 47**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro | (47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro |

digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi ***e che*** la Banca centrale europea ***concluda*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ***e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi***, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.

[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi***.*** La Banca centrale europea ***dovrebbe essere incoraggiata a concludere*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro***. Accordi analoghi possono essere conclusi con le banche centrali nazionali dei paesi terzi***. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.

[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 48**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (48) La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe ***essere soggetta a*** un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro, a seguito di una richiesta dello Stato membro la cui moneta non è l'euro. In linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in Stati membri non appartenenti alla zona euro possono ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. | (48) ***La diffusione primaria dell'euro digitale nella zona euro non dovrebbe portare alla discriminazione di cittadini e imprese di Stati membri la cui moneta non è l'euro o altrimenti creare inavvertitamente doppi standard nel mercato unico. I potenziali utenti dell'euro digitale in tali Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare volontariamente l'euro digitale ove possibile.*** La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe ***diventare possibile a norma di*** un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro, a seguito di una richiesta dello Stato membro la cui moneta non è l'euro***. Tale intesa dovrebbe garantire che le persone fisiche e giuridiche che diventano utenti dell'euro digitale negli Stati membri la cui moneta non è l'euro beneficino delle stesse condizioni e opportunità riguardo all'accesso all'euro digitale degli utenti dell'euro digitale di Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare in merito ai limiti di detenzione, all'entità dei servizi di base gratuiti ecc., lasciando impregiudicata la prerogativa della Banca centrale europea di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria***. In linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in Stati membri non appartenenti alla zona euro possono ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio |

economico europeo.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 53**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (53) Gli accordi e le intese relativi alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale o ai pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale dovrebbero essere conclusi su base volontaria, in via prioritaria con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Banca centrale europea dovrebbe cooperare con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale. | (53) Gli accordi e le intese relativi alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale o ai pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale dovrebbero essere conclusi su base volontaria, in via prioritaria con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Banca centrale europea dovrebbe cooperare ***attivamente*** con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale. |

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 59**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di | (59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di |

| | |
|---|---|
| strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno. | strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. ***Nello specifico, la Banca centrale europea dovrebbe privilegiare l'uso di standard aperti, laddove siano disponibili.*** Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno. |

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Per accedere all'euro digitale e | (61) Per accedere all'euro digitale e |

| | |
|---|---|
| utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento ***attuano*** misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***garantire che*** la BCE ***non possa*** accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale ***attraverso la sua soluzione front-end***. | utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento ***dovrebbero attuare*** misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***rendere tecnologicamente impossibile per*** la BCE accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale. |

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 62**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (62) Per evitare interferenze nelle | (62) Per evitare interferenze nelle |

| | |
|---|---|
| relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***garantire che*** la BCE ***non possa*** accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale ***attraverso la sua soluzione front-end***. | relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***rendere tecnologicamente impossibile per*** la BCE accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale. |

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 64**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento | (64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento |

| | |
|---|---|
| finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito. | finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito. ***Vista la natura sensibile dei dati da conservare nell'infrastruttura di regolamento, è opportuno che i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679 siano debitamente tenuti in considerazione nel suo sviluppo, insieme all'attuazione di tutele adeguate a tale riguardo.*** |

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 67**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di | (67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire ***a titolo gratuito*** i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di |

pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 68**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le | (68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le |

tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.

tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi***, nonché a tutele adeguate di prevenzione del pregiudizio algoritmico***.

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 70**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di | (70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di |

banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1715***[36], nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE[37].

banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1725***[36], nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE[37]***, in particolare conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita***.

---

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 71**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile. | (71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento ***come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR***. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile. ***Inoltre, ai fini dell'autenticazione e identificazione e in linea con i principi della minimizzazione dei dati e della protezione della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui al regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire per impostazione predefinita metodi di autenticazione e identificazione che non ricorrono ai dati biometrici.*** |

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 72**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (72) La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del | (72) La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del |

| | |
|---|---|
| presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto a salvaguardie adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali salvaguardie dovrebbero garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2018/1715***, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della finalità. | presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto a salvaguardie adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali salvaguardie dovrebbero garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2018/1725***, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della finalità. ***Il Comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione della Banca centrale europea, può emanare orientamenti relativi all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, comprese le tecniche di pseudonimizzazione ai fini dell'euro digitale.*** |

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 73**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse | (73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse |

pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a ***compiti di interesse pubblico esistenti o a*** obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 75**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro | (75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata***. In tal senso è fondamentale che la creazione dell'euro digitale offline non fornisca una giustificazione al monitoraggio o controllo del modo in cui è speso in confronto al contante***. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro |

digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 76**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a | (76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione***. La base giuridica per il trattamento dei dati personali è pertanto fornita nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera*** |

garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.

***e), del regolamento (UE) 2016/679 per le banche nazionali e nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 per la Banca centrale europea***. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 77**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia | (77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario ***e*** |

integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

***proporzionato*** e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati. ***Esse possono altresì considerare l'adozione di misure atte a garantire che gli utenti possano procedere direttamente al rimborso dei saldi dei conti con il ricorso a un codice di backup.***

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 78**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (78) Con il pacchetto sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 21 luglio 2021[38] ("pacchetto AML"), la Commissione ha proposto di rafforzare in modo significativo le norme antiriciclaggio (***"AML"***) in tutta l'Unione. In linea con tale obiettivo e al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi AML/CFT all'euro digitale, il presente regolamento dovrebbe prevedere che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online siano soggette agli obblighi AML/CFT di cui alla direttiva (UE) 2015/849. | (78) Con il pacchetto sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 21 luglio 2021[38] ("pacchetto AML"), la Commissione ha proposto di rafforzare in modo significativo le norme in materia di antiriciclaggio ***e di contrasto del finanziamento del terrorismo ("AML/CFT")*** in tutta l'Unione. In linea con tale obiettivo e al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi AML/CFT all'euro digitale, il presente regolamento dovrebbe prevedere che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online siano soggette agli obblighi AML/CFT di cui alla direttiva (UE) 2015/849. |
| [38] Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final); proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire | [38] Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final); proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire |

| | |
|---|---|
| l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final); proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") (COM(2021) 421 final); e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività (COM(2021) 422 final). | l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final); proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") (COM(2021) 421 final); e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività (COM(2021) 422 final). |

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 79**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (79) Per facilitare l'adozione generalizzata dell'euro digitale, è essenziale che i potenziali utenti dell'euro digitale possano accedere facilmente ai servizi di pagamento in euro digitale prestati dai prestatori di servizi di pagamento in modo armonizzato in tutta la zona euro. È pertanto opportuno, fatto salvo l'approccio al rischio alla base del pacchetto antiriciclaggio, che l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") affronti la materia dell'apertura di conti di pagamento in euro digitale nelle sue norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela. Per le operazioni o i rapporti d'affari a basso rischio, l'AMLA dovrebbe individuare le pertinenti misure semplificate di adeguata verifica che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare. L'AMLA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di tali norme tecniche di regolamentazione. | (79) Per facilitare l'adozione generalizzata dell'euro digitale, è essenziale che i potenziali utenti dell'euro digitale possano accedere facilmente ai servizi di pagamento in euro digitale prestati dai prestatori di servizi di pagamento in modo armonizzato in tutta la zona euro. È pertanto opportuno, fatto salvo l'approccio al rischio alla base del pacchetto legislativo antiriciclaggio, che l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") affronti la materia dell'apertura di conti di pagamento in euro digitale nelle sue norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela ***elaborate conformemente all'articolo 22 del regolamento antiriciclaggio [proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo]***. Per le operazioni o i rapporti d'affari a basso rischio, l'AMLA dovrebbe individuare le pertinenti misure semplificate di adeguata verifica che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare. L'AMLA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di tali |

norme tecniche di regolamentazione.

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo ***per l'euro digitale offline*** e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati; | 5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo ***di conservazione locale*** e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati; |

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***unico utilizzato*** per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che ***può*** essere ***attribuito*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento ***che distribuisce l'euro digitale*** o dall'utente dell'euro digitale; | 28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***composto dal numero unico di conto in euro digitale e, su richiesta dell'utente dell'euro digitale, da proxy aggiuntivi, che identificano in modo inequivocabile un conto di pagamento in euro digitale e sono utilizzati*** per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale ***e*** che ***possono*** essere ***attribuiti*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento o dall'utente dell'euro digitale; |

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 31. "dispositivo mobile": un dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi. | 31. "dispositivo mobile": un ***terminale di pagamento o un*** dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare ***in modo sicuro*** operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare***, a titolo esemplificativo,*** smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi ***nonché schede e chiavette USB che contengono un dispositivo di conservazione locale***. |

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(31 bis) "dispositivo di conservazione locale": un dispositivo mobile o un terminale di pagamento utilizzato da un pagatore in cui avviene l'autorizzazione e il regolamento di operazioni di pagamento offline in euro digitale.*** |

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai | 1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai |

| | |
|---|---|
| sensi dell'articolo 37. | sensi dell'articolo 37. ***Nell'elaborare atti delegati e di esecuzione conformemente agli articoli menzionati nel presente paragrafo, la Commissione attua pienamente i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione. | 2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla ***vita privata e sulla*** tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei ***loro*** dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.<br>***Tali misure, norme e standard dettagliati attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, e attuano tecnologie che rafforzano la tutela della vita privata, ove tecnicamente possibile.*** |

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La direttiva (UE) 2015/2366 del | 2. La direttiva (UE) 2015/2366 del |

| | |
|---|---|
| Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final], ***disciplina*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del presente regolamento. | Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final] ***e il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 — COM(2023) 367 final]***, ***disciplinano*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del presente regolamento. |

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725 disciplinano la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei titolari del trattamento degli obblighi di cui al capo VIII del presente regolamento.*** |

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***10*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***2*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili; | a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***50*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***5*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali; |
| [44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1). | [44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1). |

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale. | ***Al fine di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria,*** la Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale. |

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Ai fini delle lettere a) e b) e ***previa approvazione*** degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale. | Ai fini delle lettere a) e b) e ***su autorizzazione*** degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale. |

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento in euro digitale avvii una procedura d'insolvenza o simile, non vi sono ripercussioni sulle disponibilità di euro digitale degli utenti dell'euro digitale.*** |

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche ***di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale***; | a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche; |

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane. | b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica ***a tutti gli utenti, con particolare attenzione*** alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane. |

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Gli Stati membri assicurano che tutti gli utenti dell'euro digitale ottengano un accesso sufficiente ed effettivo agli enti di cui al primo comma, con un livello elevato di sostegno e servizi, adattati in particolare alle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili.*** |

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14, paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale | 4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale |

| | |
|---|---|
| comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale. | comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale. ***Il sostegno all'inclusione digitale è fornito gratuitamente nell'ambito dei servizi di base in euro digitale.*** |

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto. | *(Non concerne la versione italiana)* |

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i | 1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***qualora siano stabiliti dei limiti,*** la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come |

| | |
|---|---|
| parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale. | riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale. |

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) riflettono le tendenze e i rischi odierni connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.*** |

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37. | 4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37. ***La Banca centrale europea può anche considerare di introdurre dei limiti*** |

| | |
|---|---|
| | ***all'euro digitale online e offline indipendenti l'uno dall'altro, con l'obiettivo di tutelare al meglio la vita privata degli utenti dell'euro digitale offline.*** |

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente. | 4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza***. Se tali informazioni riguardano dati personali, la Banca centrale europea richiede solo i dati strettamente necessari per le finalità del trattamento e in piena attuazione del principio di minimizzazione dei dati***. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente. |

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso. | 1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso. ***Ai sensi di tale intesa, le persone*** |

| | |
|---|---|
| | ***fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tale Stato membro che intendono diventare utenti dell'euro digitale beneficiano delle stesse condizioni e opportunità di utilizzo dell'euro digitale degli utenti dell'euro digitale degli Stati membri la cui moneta è l'euro, lasciando impregiudicata la prerogativa della Banca centrale europea di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria.*** |

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. ***L'accordo*** di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui ***l'accordo*** può essere ***limitato***, ***sospeso*** o ***risolto***. | 3. ***L'intesa*** di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui ***l'intesa*** può essere ***limitata***, ***sospesa*** o ***risolta***. |

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. La Banca centrale europea fornisce alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro le informazioni e l'assistenza pertinenti al fine di agevolare la firma delle intese di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione può organizzare campagne di informazione allo scopo di informare gli Stati membri la cui moneta non è l'euro in merito alle varie caratteristiche dell'euro digitale, compresi i benefici del suo utilizzo e i suoi aspetti riguardanti la protezione e l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.*** |

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo. | 3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] ***o come paese terzo che rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione di cui all'articolo 25 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]***. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo. |

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra | 2. La Banca centrale europea coopera ***attivamente*** con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti |

| | |
|---|---|
| l'euro digitale e le altre valute. | interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute. |

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. | 2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, ***di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento,*** gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. |

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, ***al*** beneficiario e ***al*** pagatore ***è comunicato*** se l'operazione avverrà offline o online. | 3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, ***il*** beneficiario e ***il*** pagatore ***concordano*** se l'operazione avverrà offline o online. |

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I servizi front-end ***sono interoperabili con*** i portafogli europei di identità digitale ***o integrati in essi***. | 1. ***Qualora i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione, a utilizzare una solida autenticazione dei clienti, essi accettano anche l'uso dei portafogli europei di identità digitale in*** |

| | |
|---|---|
| | ***modo facilmente accessibile e non discriminatorio. Allo stesso scopo, è garantita l'interoperabilità tra*** i servizi front-end***, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 20, del presente regolamento, e*** i portafogli europei di identità digitale. |

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale. | La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea si adopera per ***incoraggiare e*** consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale, ***compresa la piena attuazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679***. |

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. L'accesso al meccanismo di risoluzione delle controversie è fornito gratuitamente agli utenti dell'euro digitale nell'ambito dei servizi di base in euro digitale.*** |

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale ***in questione nei dispositivi di conservazione locale*** del pagatore e del beneficiario. | 3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale del pagatore e del beneficiario ***nei loro dispositivi di conservazione locale***. |

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. L'infrastruttura di regolamento è concepita conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, di cui al regolamento (UE) 2016/679, e progettata in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.*** |

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi | 1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire ***gratuitamente*** i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi |

| | |
|---|---|
| identificativi di conto. | identificativi di conto. |

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Banca centrale europea può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea. | 1. La Banca centrale europea può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale***, fornendo al contempo le tutele adeguate necessarie a rendere il trattamento conforme ai principi di necessità e proporzionalità e rispettando un limite di conservazione adeguato***. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea. |

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi. | 2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati ***e l'Autorità antiriciclaggio*** prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi. |

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***5***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che il servizio di supporto non ***sia*** in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi. | 4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***V***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che ***la Banca centrale europea o*** il servizio di supporto non ***siano*** in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi. ***Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento e la Banca centrale europea tengono conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, garantendo che il trattamento dei dati personali sia eseguito in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari.*** |

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 33 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che | 1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che |

| | |
|---|---|
| modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità. | modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale***, ai sensi del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final],*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità. |
| [47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36). | [47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36). |

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| I prestatori di servizi di pagamento ***svolgono un compito di interesse pubblico quando*** trattano dati personali per le finalità seguenti: | I prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali strettamente necessari ***solo*** per le finalità seguenti: |

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) l'applicazione di limiti, ***compresa la*** verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16; | a) l'applicazione di limiti, ***qualora siano stabiliti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento insieme alla*** verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16; |

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) la fornitura dell'euro digitale offline, ***comprese la*** registrazione e ***la*** cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b); | c) la fornitura dell'euro digitale offline, ***insieme alla*** registrazione e ***alla*** cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b); |

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato III stabilisce i tipi di dati personali. | 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato III stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***. ***Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente al paragrafo 3, i tipi di dati personali che possono essere trattati.*** |

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato III. | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali elencati nell'allegato III***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per il fine dichiarato***. |

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. | 4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – comma 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i servizi supplementari che sono sviluppati e forniti dai prestatori di servizi di pagamento in aggiunta ai servizi di pagamento di base in euro digitale e che sono soggetti alla direttiva (UE) 2015/2366, per i quali i dati personali sono trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri quando trattano dati personali per le finalità seguenti: | 1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri***, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, o all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725,*** quando trattano dati personali per le finalità seguenti: |

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***e*** dei dispositivi di conservazione locale; | c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***ed effettuare analisi finalizzate a individuare eventuali*** |

| | |
|---|---|
| | ***contraffazioni*** dei dispositivi di conservazione locale; |

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali. | 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***. |

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV. | 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per il fine dichiarato***. |

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali | 4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali |

| | |
|---|---|
| nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. | nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, la BCE e le banche centrali nazionali attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. La Banca centrale europea è considerata titolare del trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo. Quando svolge uno dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 8 congiuntamente alle banche centrali nazionali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono contitolari del trattamento per tale compito. | *(Non concerne la versione italiana)* |

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***5***, fatte salve le | 7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***V***, fatte salve le |

| | |
|---|---|
| prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. | prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. |

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. | 8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. ***Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, la Banca centrale europea attua i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico ***quando trattano dati personali per le*** finalità seguenti: | 1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento ***trattano i dati personali esclusivamente quando*** svolgono un compito di interesse pubblico ***conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle*** finalità seguenti: |

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 36 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato V stabilisce i tipi di dati personali. | 2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***. ***Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al paragrafo 3 per definire i tipi di dati personali che possono essere trattati dai prestatori di servizi di supporto.*** |

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 36 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati | 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali |

| | |
|---|---|
| nell'allegato V. | elencati nell'allegato V***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per il fine dichiarato***. |

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 36 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. | 4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 37 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. I dati sulle operazioni non sono ***conservati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali. | 2. I dati sulle operazioni***, generati da un'operazione di pagamento entro i limiti di trattamento stabiliti negli allegati III, IV e V,*** non sono ***trattati*** dai prestatori di |

| | |
|---|---|
| | servizi di pagamento***, dai prestatori di servizi di supporto*** né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali. |

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 37 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***39***. | 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***38***. |

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue: | I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue: |

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) l'obiettivo di introdurre uno strumento di pagamento simile al*** |

| | |
|---|---|
| | ***contante e, in relazione a ciò, preservare il diritto alla tutela dei dati personali e della vita privata.*** |

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Ai fini della lettera a), la Commissione ***può chiedere all'AMLA di adottare un parere*** che ***valuti*** il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati. | Ai fini della lettera a), la Commissione ***consulta l'AMLA,*** che ***valuta*** il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può ***altresì*** consultare il comitato europeo per la protezione dei dati. ***Ai fini della lettera d), la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725.*** |

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 38 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. | 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 38 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. La delega di potere di cui agli | 3. La delega di potere di cui agli |

| | |
|---|---|
| articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 38 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**
**Allegato II – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| I servizi di pagamento di base in euro digitale per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti: | I servizi di pagamento di base in euro digitale***, sia online che offline,*** per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti: |

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**
**Allegato II – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) apertura, tenuta ***e*** chiusura di un conto di pagamento in euro digitale; | a) apertura, tenuta***,*** chiusura ***e trasferimento*** di un conto di pagamento in euro digitale; |

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**
**Allegato II – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale; | c) conferimento e prelievo di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale ***a un conto in euro digitale***; |

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**
**Allegato II – lettera e – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti: | e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti ***e dagli addebiti diretti***, nei casi d'uso seguenti: |

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, | 1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, |

| | |
|---|---|
| lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti: |

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 1 – punto iii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***tra cui*** informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e | iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e |

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 1 – punto iv**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***compresi*** l'identificativo e l'importo dell'operazione. | iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***da intendersi come*** l'identificativo e l'importo dell'operazione. |

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | 2. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti: |

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 2 – punto iii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e | iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e |

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – paragrafo 2 – punto iv**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iv) informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, ***compreso*** il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato. | iv) informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, ***da intendersi come*** il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato. |

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | 3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti: |

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 3 – punto i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) identificativo dell'utente, ***compresi*** i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; e | i) identificativo dell'utente, ***da intendersi come*** i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; e |

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**
**Allegato III – punto 3 – punto ii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***compreso*** l'identificativo del dispositivo. | ii) informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***da intendersi come*** l'identificativo del dispositivo. |

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | 1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti: |

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 1 – punto i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e | i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e |

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 1 – punto ii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero | ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero |

| | |
|---|---|
| unico di conto di pagamento in euro digitale, ***compreso*** l'importo dell'operazione. | unico di conto di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** l'importo dell'operazione. |

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | 2. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti: |

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***compreso*** il numero del dispositivo. | 3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***da intendersi come*** il numero del dispositivo. |

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 4 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), e del punto di accesso unico di cui all'articolo ***34***, paragrafo 8, il trattamento è limitato agli elementi seguenti: | 4. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), e del punto di accesso unico di cui all'articolo ***35***, paragrafo 8, il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi |

seguenti:

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**
**Allegato IV – punto 4 – punto iii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compresi*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale. | iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale. |

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**
**Allegato V – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento: | Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento: |

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**
**Allegato V – punto i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** l'identificativo unico di conto in euro digitale; | i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; |

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**
**Allegato V – punto ii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***compreso*** l'importo dell'operazione; e | ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***da intendersi come*** l'importo dell'operazione; e |

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**
**Allegato V – punto iii**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale, ***compresa*** la gamma di indirizzi IP del dispositivo. | iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale, ***da intendersi come*** la gamma di indirizzi IP del dispositivo. |

## ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE

## DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

| **Entità e/o persona** |
|---|
| Commissione europea |
| Banca centrale europea |
| Garante europeo della protezione dei dati |
| Comitato europeo per la protezione dei dati |
| Rappresentanza permanente bulgara |
| Rappresentanza permanente ceca |
| FTI Consulting |

Il suddetto elenco è stato redatto sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Istituzione dell'euro digitale |
| **Riferimenti** | COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ECON<br>19.10.2023 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | LIBE<br>19.10.2023 |
| **Commissioni associate - annuncio in aula** | 19.10.2023 |
| **Relatore per parere:**<br>Nomina | Emil Radev<br>25.10.2023 |
| **Esame in commissione** | 4.12.2023 |
| **Approvazione** | 15.2.2024 |
| **Esito della votazione finale** | +: 48<br>–: 6<br>0: 7 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Malin Björk, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Maria Grapini, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Jana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Beata Kempa, Dietmar Köster, Sergey Lagodinsky, Anne-Sophie Pelletier, Peter Pollák, Cristian Terheş, Róża Thun und Hohenstein, Axel Voss |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Alexander Alexandrov Yordanov, Catherine Amalric, Pablo Arias Echeverría, François-Xavier Bellamy, Milan Brglez, Katalin Cseh, Frances Fitzgerald, Ibán García Del Blanco, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Catherine Griset, Jan Huitema, Stelios Kympouropoulos, Marian-Jean Marinescu, Radka Maxová, Jozef Mihál, Sven Mikser, Andrey Novakov, Witold Pahl, Evelyn Regner, Maria Veronica Rossi, Eleni Stavrou, Rainer Wieland |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 48 | + |
|---|---|
| PPE | Magdalena Adamowicz, Alexander Alexandrov Yordanov, Pablo Arias Echeverría, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Witold Pahl, Peter Pollák, Emil Radev, Eleni Stavrou, Axel Voss, Rainer Wieland |
| Renew | Abir Al-Sahlani, Catherine Amalric, Katalin Cseh, Jan Huitema, Sophia in 't Veld, Jozef Mihál, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Jana Toom |
| S&D | Katarina Barley, Pietro Bartolo, Milan Brglez, Ibán García Del Blanco, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, Evin Incir, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Radka Maxová, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner |
| The Left | Malin Björk |
| Verts/ALE | Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sergey Lagodinsky, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |

| 6 | - |
|---|---|
| ECR | Assita Kanko, Beata Kempa, Cristian Terheş |
| ID | Tom Vandendriessche |
| NI | Milan Uhrík |
| Verts/ALE | Patrick Breyer |

| 7 | 0 |
|---|---|
| ID | Patricia Chagnon, Catherine Griset, Maria Veronica Rossi |
| PPE | François-Xavier Bellamy |
| The Left | Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti